

La delocalizzazione di Moccia da una necessità ad un'opportunità. Una proposta per uscire dall'empasse.

Articolo 28 delle norme

Le zone altamente critiche (Z.A.C.)

1. Le zone altamente critiche sono aree di crisi costituite da porzioni del territorio in cui sono venute meno le condizioni di sostenibilità ambientale che comprendono cave per le quali è prevista la dismissione controllata dell'attività estrattiva da attuarsi entro il termine di scadenza dell'autorizzazione e, comunque, entro il termine massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del P.R.A.E. . Tale termine al fine di conseguire una più graduale dismissione potrà essere prorogato, dal competente dirigente regionale, per non più di anni 3, previa sua valutazione.

2. Le zone altamente critiche presentano tutti gli elementi propri delle aree di crisi e le ulteriori seguenti caratteristiche:

- a) elevata concentrazione di cave attive di notevole dimensione in ambito ristretto;
- b) contiguità o prossimità della cava ai centri o ai nuclei abitati e/o alle zone vincolate;
- c) impatto percettivo e degrado paesaggistico visibile anche da lunga distanza;
- d) paesaggio fortemente destrutturato e degradato;
- e) compresenza di elementi paesaggistici di particolare pregio;
- f) superamento dei limiti di sostenibilità ambientale.

3. Il P.R.A.E. individua nel territorio della Regione Campania, il seguente primo gruppo di Zone Altamente Critiche per le quali è disposta la dismissione dell'attività estrattiva e l'esecuzione di tutti gli interventi necessari per la riqualificazione ambientale del sito entro il termine di scadenza dell'autorizzazione già rilasciata e, inderogabilmente, entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del P.R.A.E..

Provincia Classificazione da

Cartografia P.R.A.E. Cava Comune Località

63065/01 Roccarainola Fellino o fondo

Signono

63065/02 Roccarainola Fellino

63065/03 Roccarainola Grotta di Muro

63065/04 Roccarainola Signorina di Polvica

NAPOLI ZCR N3

63065/05 Roccarainola Difesa

63049/06 Napoli Cupa Vitro

63049/20 Napoli Fragolarà Pendino

NAPOLI ZCR N4 63049/27 Napoli Cupa Vitro

63049/28 Napoli Cupa Vitro

61022/01 Caserta Santa Lucia

61022/02 Caserta S. Clemente

61022/03 Caserta S. Rosalia

61022/04 Caserta Pioppi

61022/05 Caserta Sovrapioppi

61022/15 Caserta S. Lucia

61022/16 Caserta S. Lucia

61022/18 Caserta Provine Pioppi

CASERTA ZCR C2

61022/19 Caserta Sovrapioppi

50

65014/02 Battipaglia Castelluccio

65014/07 Battipaglia Buccoli/ Cimitero

65050/01 Eboli Fontana del Fico

65050/02 Eboli San Giovanni

SALERNO ZCR S4

65050/03 Eboli Fontana del Fico

4. Entro 120 gg. dalla pubblicazione del P.R.A.E. nel B.U.R.C., l'esercente l'attività estrattiva interessato deve presentare al settore regionale competente un programma di dismissione dell'attività estrattiva, con la previsione dei contestuali interventi necessari di ricomposizione e/o riqualificazione ambientale e con individuazione delle destinazioni finali del sito.

5. Nel caso in cui l'esercente l'attività estrattiva non presenta il programma di dismissione nei termini stabiliti, il competente dirigente regionale, previa sospensione dei lavori e previa diffida con fissazione di un termine non inferiore ai 30 gg., provvede, nei successivi novanta gg., alla sua compilazione d'ufficio avvalendosi anche di professionalità esterne al Settore, con la previsione dei soli interventi di ricomposizione ambientale, con esclusione della possibilità del riuso del sito per l'esercizio di attività pubbliche, di interesse pubblico e/o produttive, con rivalsa delle spese del progetto a carico dell'esercente inadempiente, secondo le modalità previste dall'art. 23 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. .

6. Il programma di dismissione dell'attività estrattiva può prevedere, per necessità tecniche legate al progetto, interventi di riqualificazione ambientale, anche su aree non contemplate dall'autorizzazione originaria, e soggette a vincoli derogabili, subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole e/o nulla osta dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo. Il progetto di dismissione deve tendere ad assicurare il recupero unitario dell'intera area di intervento, e potrà prevedere la riqualificazione anche di più siti limitrofi alle aree oggetto di attività di cava. A tale fine il competente Dirigente regionale, anche su istanza dei singoli esercenti, potrà procedere alla costituzione del consorzio obbligatorio di cui al precedente art. 22. Il Dirigente medesimo, tenendo conto dell'affidabilità operativa, delle capacità tecniche, economiche e gestionali, potrà assegnare ad un singolo richiedente la realizzazione del progetto unitario di gestione produttiva.

7. Entro 30 gg. dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione del programma di dismissione o, in caso di inerzia, per la sua compilazione d'ufficio, il competente dirigente regionale indice conferenza di servizi tra tutte le amministrazioni il cui parere e/o nulla osta è necessario per l'approvazione del programma di dismissione.

8. All'atto di indizione della conferenza di servizi deve essere data adeguata pubblicità onde consentire la partecipazione al relativo procedimento degli aventi diritto e anche dei rappresentanti degli interessi diffusi presenti sul territorio.

9. Il programma di dismissione è approvato all'esito di conferenza di servizi indetta dal competente dirigente regionale: la conferenza di servizi, cui partecipano anche i rappresentanti degli interessi diffusi, in caso di contrasto della destinazione finale del sito individuata nel programma di dismissione con la destinazione dello strumento urbanistico vigente o con vincoli discendenti da altri strumenti di pianificazione, è funzionale all'approvazione del progetto in variante a tali vincoli, nel rispetto della procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i., e all'art 12 della L.R. n. 16/2004.

10. Il provvedimento conclusivo del procedimento, che approva il programma di dismissione, deve essere adottato, dal competente dirigente regionale, entro 120 gg. dalla data di indizione della conferenza di servizi e deve essere pubblicato nel B.U.R.C.; da tale data decorre il termine per l'integrale attuazione del programma di dismissione dell'attività estrattiva approvato e, quindi, per l'esecuzione anche delle residuali fasi di coltivazione e per il recupero ambientale dei fronti e dei piazzali, pur se non interessati da ulteriori interventi previsti dal programma di dismissione.

11. Nel corso della procedura di approvazione del programma di dismissione il dirigente del

competente settore regionale, può disporre la sospensione dell'attività estrattiva, qualora incompatibile con le finalità di riqualificazione ambientale ed, eventualmente, di riconversione del sito perseguite dal programma di dismissione.

12. Qualora l'attività estrattiva, oggetto del programma di dismissione, sia strettamente connessa e funzionale ad altre attività imprenditoriali riconducibili allo stesso ciclo produttivo ed ubicate in prossimità del sito di cava, è consentita la delocalizzazione delle attività estrattive nell'ambito delle aree suscettibili di nuove estrazioni su superfici estrattive da assegnare in regime autorizzatorio, se il suolo è in disponibilità, o diversamente in regime concessorio, su superfici aventi un'estensione corrispondente a quella delle superfici già autorizzate nelle aree Z.A.C. con priorità assoluta rispetto agli altri richiedenti.

13. La procedura di delocalizzazione ha avvio con la manifestazione di interesse dell'esercente l'attività estrattiva titolare del diritto di proprietà o altro diritto equipollente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. , su superfici contigue e costituenti un unico lotto aventi un'estensione non inferiore ai 5 Ha, a richiedere l'autorizzazione estrattiva nel comparto individuato nell'area suscettibile di nuove estrazioni.

14. Entro i successivi 30 gg. ,il competente dirigente regionale, in deroga alla norma prevista per l'avvio della coltivazione nei singoli comparti e ai criteri prioritari in essa previsti, accerta il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria, necessari per la titolarità delle autorizzazioni estrattive in capo al richiedente e con avviso pubblico, rivolto ai titolari del diritto di proprietà o altro diritto equipollente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 della L.R. n. 54/85 e s.m.i. sulle ulteriori superfici contigue e costituenti un unico lotto aventi un'estensione non inferiore ai 5 Ha, contenente l'invito a manifestare entro i successivi 30 gg. la volontà di richiedere l'autorizzazione estrattiva, avvia la procedura di coltivazione nel comparto delimitato che è soggetta a tutte le ulteriore norme dettate per le aree suscettibili di nuove estrazioni.

15. L'esercente l'attività estrattiva, in alternativa alla delocalizzazione nelle aree suscettibili di nuove estrazioni, ha titolo al rilascio di un'autorizzazione per la coltivazione su superfici in disponibilità e ubicate in aree di riserva, in deroga alla procedura prevista per l'avvio della coltivazione in tali aree.

16. In tal caso l'esercente l'attività estrattiva avente la disponibilità di una superficie non inferiore ai 5 Ha costituenti un unico lotto presenta un progetto unitario di gestione produttiva relativamente al singolo comparto delimitato su di un'area non estesa più di 35 Ha riferita al relativo giacimento individuato, previo esperimento obbligatorio della ricerca mineraria di cui all'articolo 20 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. .

17. La delimitazione del comparto deve avvenire tenendo conto della morfologia dei luoghi in modo tale da assicurare, per quanto possibile, una coltivazione che consente la sistemazione definitiva dei luoghi e la delimitazione di ulteriori comparti evitando la formazione di superfici estrattive non sfruttabili e, per quanto possibile, all'interno di un unico territorio comunale.

18. La delocalizzazione può avvenire tanto nelle aree suscettibili di nuove estrazioni, che in quelle di riserva su suoli in disponibilità dell'esercente l'attività estrattiva preferibilmente su suoli non vincolati ai sensi del precedente articolo 7.

19. Qualora l'esercente l'attività estrattiva, interessato dalla procedura di delocalizzazione, non abbia un titolo di proprietà o altro titolo equipollente su superfici contigue, costituenti un unico lotto avente un'estensione non inferiore ai 5 Ha nelle aree suscettibili di nuove estrazioni o in quelle di riserva, ha titolo all'assegnazione in regime concessorio di una superficie estrattiva avente un'estensione non inferiore a quella autorizzata e coltivata nell'ambito dei comparti delle aree suscettibili di nuove estrazioni in cui è avviata la coltivazione o, subordinatamente nelle aree di riserva, nell'ambito dei comparti delimitati.

20. La procedura di delocalizzazione, in ragione degli effetti che produce, è regolamentata

obbligatoriamente con l'accordo di programma ex art. 12 della L.R. n. 16/2004, anche al fine di prevedere, se del caso, l'occupazione e/o l'espropriazione delle nuove superfici estrattive interessate dalla delocalizzazione.

21. Accertata l'attuazione del programma di dismissione della cava interessata, la giunta regionale sancisce l'estinzione del sito estrattivo secondo le procedure della vigente normativa e delibera la conseguente cancellazione del sito dall'elenco costituente il catasto delle cave nella Regione Campania.

Articolo 26 delle norme

Aree di Riserva

1. Le aree di riserva costituiscono le riserve estrattive della regione Campania e sono porzioni del territorio, che per caratteristiche geomorfologiche e per la presenza di litotipi d'interesse economico sono destinate all'attività estrattiva, previa valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale delle iniziative estrattive.

2. La coltivazione nelle aree di riserva delimitate in comparti è avviata, fatti salvi i casi tassativamente indicati dal P.R.A.E, quando le cave in attività non sono in grado di soddisfare il fabbisogno provinciale e non vi è la possibilità di avviare ulteriori attività estrattive nelle aree suscettibili di nuove estrazioni, secondo i criteri cronologici e prioritari di coltivazione delle singole aree di riserva e dei singoli comparti di seguito indicati:

a) La coltivazione nelle singole aree di riserva delimitate in comparti è avviata nell'area di riserva avente maggiore estensione e maggiore disponibilità di giacimento.

b) La coltivazione nei singoli comparti è avviata prioritariamente in quelli ove esistono cave abbandonate.

c) Qualora esistono comparti comprendenti più cave abbandonate vale il criterio della contiguità con altro comparto in attività e, in assenza del primo, quello, della maggior percezione visiva della cava abbandonata.

d) Una volta esauriti i comparti comprendenti le cave abbandonate la coltivazione potrà avvenire in comparti comprendenti aree libere e prioritariamente in quelli ubicati contigualmente ad altri comparti in coltivazione, e tra questi quello avente maggiore potenzialità in termini di volumi estraibili.

3. Le autorizzazioni e le concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva sono rilasciate nelle aree esenti dai vincoli di cui all'articolo 7 delle norme di attuazione, relativamente a superfici aventi un'estensione prima dell'approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto non inferiore ai 5 Ha costituenti un unico lotto, nell'ambito di comparti delimitati di superficie complessiva non superiore ai 35 Ha.

4. Il competente dirigente regionale tenuto conto delle esigenze di soddisfacimento del fabbisogno di materiale di cava per ciascuna provincia individua con anticipo l'ordine prioritario e cronologico di coltivazione delle aree di riserva e dei comparti e dispone, quando vi è necessità, l'avvio della procedura di coltivazione dei singoli comparti, con le modalità e le procedure previste per le aree suscettibili di nuove estrazioni, nel rispetto degli adempimenti obbligatori previsti dalla L.R. n. 54/1985 e s.m.i. .

5. Nelle more dell'approvazione da parte della giunta regionale dello studio di ricerca estrattiva volto all'individuazione dei giacimenti e della suddivisione delle aree di riserva in comparti, come previsto dal precedente articolo 21 comma 4 , in caso di necessità di avviare la coltivazione di cave nelle aree di riserva, il competente dirigente regionale dispone l'avvio della procedura di coltivazione individuando la singola area di riserva tra quelle che contengono il materiale di cui vi è necessità ed avente la maggiore estensione e presunta disponibilità di giacimento, ed indicando il fabbisogno provinciale da soddisfare ed il numero presumibile dei comparti da attivare.

6. L'avvio della procedura di coltivazione nelle aree di riserva così individuata è reso noto dal competente dirigente regionale con avviso pubblico che indica la singola area di riserva

interessata, il fabbisogno provinciale da soddisfare ed il numero presumibile dei comparti da attivare ed invita i soggetti interessati, aventi la disponibilità di una superficie non inferiore
46

ai 5 Ha costituenti un unico lotto, a presentare un progetto unitario di gestione produttiva relativamente al singolo comparto delimitato su di un'area non estesa meno di 35 ha, corrispondente al giacimento individuato, a seguito dell'esperimento obbligatorio della ricerca estrattiva di cui all'articolo 20 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. ed a manifestare l'interesse a richiedere le autorizzazioni estrattive.

7. Nel caso di manifestazioni di interesse riferite a comparti eccedenti il numero che si è stabilito di delimitare e coltivare, sarà data preferenza agli esercenti l'attività estrattiva che dimostrino la maggior disponibilità di superficie nell'ambito del comparto da delimitare ed, a parità di condizioni all'esercente il cui comparto prospettato consente l'estrazione di maggior materiale.

8. La delimitazione del singolo comparto deve avvenire tenendo conto della morfologia dei luoghi in modo tale da assicurare, per quanto possibile, una coltivazione che consente la sistemazione definitiva dei luoghi, e la delimitazione di ulteriori comparti aventi la medesima estensione, evitando la formazione di superfici estrattive non sfruttabili e, per quanto possibile, all'interno di un unico territorio comunale.

9. Il numero dei comparti da delimitare interessati dalla presentazione del progetto unitario di gestione produttiva, deve essere funzionale al soddisfacimento del fabbisogno provinciale ed alla disponibilità del giacimento del singolo comparto.

10. Nel caso di mancata presentazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto nei termini prestabiliti il settore competente, previa diffida con fissazione di un termine non inferiore ai 30 gg. , provvederà d'ufficio alla delimitazione di un comparto, previa ricerca estrattiva, con approvazione da parte della giunta regionale, ponendo i relativi costi a carico dei richiedenti l'autorizzazione o la concessione estrattiva in proporzione ai volumi estrattivi da coltivare.

11. I consorzi istituiti nel singolo comparto delle aree di riserva sono tenuti alla ricomposizione ambientale delle cave abbandonate ricomprese nelle A.P.A e delle cave abbandonate non ricomprese nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e di riserva e nelle A.P.A. non affidate in regime concessorio ai consorzi obbligatori istituiti nelle aree suscettibili di nuove estrazioni.

12. In attesa della delimitazione dei comparti, non si producono le aree di riserva sugli strumenti urbanistici comunali gli effetti di cui all'art. 2 commi 9 e 10 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i.

ARTICOLO 5 L.R. 54/85

L' articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1985, n° 54, è così modificato:

" Art. 6. Deposito cauzionale

1. Il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato nel rilasciare l' autorizzazione deve tener conto:

a) della rilevanza del materiale da estrarre per l' economia regionale e della sua indennità agli scopi a cui si dice destinato;

b) della tutela e della salubrità della zona circostante, dell' ambiente e del paesaggio;

c) delle condizioni geologiche e idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate.

2. Viene inoltre disposto il versamento di una cauzione o

la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente relativamente agli interventi atti a garantire il recupero o la ricomposizione del paesaggio naturale alterato.

3. L' ammontare del deposito cauzionale omnicomprensivo verrà stabilito dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato e non potrà , comunque, essere inferiore al 50% dell' importo che emerge dal piano finanziario di cui alla lettera i) del comma 2 dell' articolo 8.

4. Nel caso di inadempienza del soggetto autorizzato, la Regione impiega il suddetto deposito per la ricomposizione ambientale o il recupero, entro novanta giorni dalla notificazione della diffida inviata al soggetto titolare, fermo il diritto a richiedere gli eventuali ulteriori danni.

5. L' entità di detto deposito è aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell' indice ISTAT del costo della vita ed agli sviluppo dei lavori di estrazione.

6. La cauzione sarà versata alla tesoreria regionale e sarà disponibile in favore del Comune, dei Comuni o Comunità Montane interessati, per gli indennizzi derivanti dal mancato adempimento degli impegni assunti dai richiedenti, nonchè per i danni recati dal richiedente medesimo alle infrastrutture.

7. Sono consentite garanzie mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa il cui schema deve essere sottoposto al parere della Commissione di cui all' articolo 3 della presente legge.

8. La garanzia deve essere vincolata a favore della Giunta Regionale della Campania, alla quale spetta rilasciare il relativo svincolo ai sensi dell' articolo 23 della presente legge."

Articolo 28

Le zone altamente critiche (Z.A.C.)

1. Le zone altamente critiche sono aree di crisi costituite da porzioni del territorio in cui sono venute meno le condizioni di sostenibilità ambientale che comprendono cave per le quali è prevista la dismissione controllata dell'attività estrattiva da attuarsi entro il termine di scadenza dell'autorizzazione e, comunque, entro il termine massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del P.R.A.E. . Tale termine al fine di conseguire una più graduale dismissione potrà essere prorogato, dal competente dirigente regionale, per non più di anni 3, previa sua valutazione.

2. Le zone altamente critiche presentano tutti gli elementi propri delle aree di crisi e le ulteriori seguenti caratteristiche:

- a) elevata concentrazione di cave attive di notevole dimensione in ambito ristretto;
- b) contiguità o prossimità della cava ai centri o ai nuclei abitati e/o alle zone vincolate;
- c) impatto percettivo e degrado paesaggistico visibile anche da lunga distanza;
- d) paesaggio fortemente destrutturato e degradato;
- e) compresenza di elementi paesaggistici di particolare pregio;
- f) superamento dei limiti di sostenibilità ambientale.

3. Il P.R.A.E. individua nel territorio della Regione Campania, il seguente primo gruppo di Zone Altamente Critiche per le quali è disposta la dismissione dell'attività estrattiva e l'esecuzione di tutti gli interventi necessari per la riqualificazione ambientale del sito entro il termine di scadenza dell'autorizzazione già rilasciata e, inderogabilmente, entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del P.R.A.E..

Provincia Classificazione da

Cartografia P.R.A.E. Cava Comune Località

63065/01 Roccarainola Fellino o fondo

Signono

63065/02 Roccarainola Fellino

63065/03 Roccarainola Grotta di Muro

63065/04 Roccarainola Signorina di Polvica

NAPOLI ZCR N3

63065/05 Roccarainola Difesa

63049/06 Napoli Cupa Vitro

63049/20 Napoli Fragolarà Pendino

NAPOLI ZCR N4 63049/27 Napoli Cupa Vitro

63049/28 Napoli Cupa Vitro

61022/01 Caserta Santa Lucia

61022/02 Caserta S. Clemente

61022/03 Caserta S. Rosalia

61022/04 Caserta Pioppi

61022/05 Caserta Sovrapioppi

61022/15 Caserta S. Lucia

61022/16 Caserta S. Lucia

61022/18 Caserta Provine Pioppi

CASERTA ZCR C2

61022/19 Caserta Sovrapioppi

50

65014/02 Battipaglia Castelluccio

65014/07 Battipaglia Buccoli/ Cimitero

65050/01 Eboli Fontana del Fico

65050/02 Eboli San Giovanni

SALERNO ZCR S4

65050/03 Eboli Fontana del Fico

4. Entro 120 gg. dalla pubblicazione del P.R.A.E. nel B.U.R.C., l' esercente l'attività estrattiva interessato deve presentare al settore regionale competente un programma di dismissione dell'attività estrattiva, con la previsione dei contestuali interventi necessari di ricomposizione e/o riqualificazione ambientale e con individuazione delle destinazioni finali del sito.

5. Nel caso in cui l' esercente l'attività estrattiva non presenta il programma di dismissione nei termini stabiliti, il competente dirigente regionale, previa sospensione dei lavori e previa diffida con fissazione di un termine non inferiore ai 30 gg., provvede, nei successivi novanta gg., alla sua compilazione d'ufficio avvalendosi anche di professionalità esterne al Settore, con la previsione dei soli interventi di ricomposizione ambientale, con esclusione della possibilità del riuso del sito per l'esercizio di attività pubbliche, di interesse pubblico e/o produttive, con rivalsa delle spese del progetto a carico dell' esercente inadempiente, secondo le modalità previste dall'art. 23 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. .

6. Il programma di dismissione dell'attività estrattiva può prevedere, per necessità tecniche legate al progetto, interventi di riqualificazione ambientale, anche su aree non contemplate dall'autorizzazione originaria, e soggette a vincoli derogabili, subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole e/o nulla osta dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo. Il progetto di dismissione deve tendere ad assicurare il recupero unitario dell'intera area di intervento, e potrà prevedere la riqualificazione anche di più siti limitrofi alle aree oggetto di attività di cava. A tale fine il competente Dirigente regionale, anche su istanza dei singoli esercenti, potrà procedere alla costituzione del consorzio obbligatorio di cui al precedente art. 22. Il Dirigente medesimo, tenendo conto dell'affidabilità operativa, delle capacità tecniche, economiche e gestionali, potrà assegnare ad un singolo richiedente la realizzazione del progetto unitario di gestione produttiva.

7. Entro 30 gg. dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione del programma di dismissione o, in caso di inerzia, per la sua compilazione d'ufficio, il competente dirigente regionale indice conferenza di servizi tra tutte le amministrazioni il cui parere e/o nulla osta è necessario per l'approvazione del programma di dismissione.

8. All'atto di indizione della conferenza di servizi deve essere data adeguata pubblicità onde consentire la partecipazione al relativo procedimento degli aventi diritto e anche dei rappresentanti degli interessi diffusi presenti sul territorio.

9. Il programma di dismissione è approvato all'esito di conferenza di servizi indetta dal competente dirigente regionale: la conferenza di servizi, cui partecipano anche i rappresentanti degli interessi diffusi, in caso di contrasto della destinazione finale del sito individuata nel programma di dismissione con la destinazione dello strumento urbanistico vigente o con vincoli discendenti da altri strumenti di pianificazione, è funzionale all'approvazione del progetto in variante a tali vincoli, nel rispetto della procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i., e all'art 12 della L.R. n. 16/2004.

10. Il provvedimento conclusivo del procedimento, che approva il programma di dismissione,

51

deve essere adottato, dal competente dirigente regionale, entro 120 gg. dalla data di

indizione della conferenza di servizi e deve essere pubblicato nel B.U.R.C.; da tale data decorre il termine per l'integrale attuazione del programma di dismissione dell'attività estrattiva approvato e, quindi, per l'esecuzione anche delle residuali fasi di coltivazione e per il recupero ambientale dei fronti e dei piazzali, pur se non interessati da ulteriori interventi previsti dal programma di dismissione.

11. Nel corso della procedura di approvazione del programma di dismissione il dirigente del competente settore regionale, può disporre la sospensione dell'attività estrattiva, qualora incompatibile con le finalità di riqualificazione ambientale ed, eventualmente, di riconversione del sito perseguite dal programma di dismissione.

12. Qualora l'attività estrattiva, oggetto del programma di dismissione, sia strettamente connessa e funzionale ad altre attività imprenditoriali riconducibili allo stesso ciclo produttivo ed ubicate in prossimità del sito di cava, è consentita la delocalizzazione delle attività estrattive nell'ambito delle aree suscettibili di nuove estrazioni su superfici estrattive da assegnare in regime autorizzatorio, se il suolo è in disponibilità, o diversamente in regime concessorio, su superfici aventi un'estensione corrispondente a quella delle superfici già autorizzate nelle aree Z.A.C. con priorità assoluta rispetto agli altri richiedenti.

13. La procedura di delocalizzazione ha avvio con la manifestazione di interesse dell'esercente l'attività estrattiva titolare del diritto di proprietà o altro diritto equipollente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. , su superfici contigue e costituenti un unico lotto aventi un'estensione non inferiore ai 5 Ha, a richiedere l'autorizzazione estrattiva nel comparto individuato nell'area suscettibile di nuove estrazioni.

14. Entro i successivi 30 gg. ,il competente dirigente regionale, in deroga alla norma prevista per l'avvio della coltivazione nei singoli comparti e ai criteri prioritari in essa previsti, accerta il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria, necessari per la titolarità delle autorizzazioni estrattive in capo al richiedente e con avviso pubblico, rivolto ai titolari del diritto di proprietà o altro diritto equipollente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 della L.R. n. 54/85 e s.m.i. sulle ulteriori superfici contigue e costituenti un unico lotto aventi un'estensione non inferiore ai 5 Ha, contenente l'invito a manifestare entro i successivi 30 gg. la volontà di richiedere l'autorizzazione estrattiva, avvia la procedura di coltivazione nel comparto delimitato che è soggetta a tutte le ulteriore norme dettate per le aree suscettibili di nuove estrazioni.

15. L'esercente l'attività estrattiva, in alternativa alla delocalizzazione nelle aree suscettibili di nuove estrazioni, ha titolo al rilascio di un'autorizzazione per la coltivazione su superfici in disponibilità e ubicate in aree di riserva, in deroga alla procedura prevista per l'avvio della coltivazione in tali aree.

16. In tal caso l'esercente l'attività estrattiva avente la disponibilità di una superficie non inferiore ai 5 Ha costituenti un unico lotto presenta un progetto unitario di gestione produttiva relativamente al singolo comparto delimitato su di un'area non estesa più di 35 Ha riferita al relativo giacimento individuato, previo esperimento obbligatorio della ricerca mineraria di cui all'articolo 20 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. .

17. La delimitazione del comparto deve avvenire tenendo conto della morfologia dei luoghi in modo tale da assicurare, per quanto possibile, una coltivazione che consente la sistemazione

52

definitiva dei luoghi e la delimitazione di ulteriori comparti evitando la formazione di superfici estrattive non sfruttabili e, per quanto possibile, all'interno di un unico territorio comunale.

18. La delocalizzazione può avvenire tanto nelle aree suscettibili di nuove estrazioni, che in quelle di riserva su suoli in disponibilità dell'esercente l'attività estrattiva preferibilmente su suoli non vincolati ai sensi del precedente articolo 7.

19. Qualora l'esercente l'attività estrattiva, interessato dalla procedura di delocalizzazione, non

abbia un titolo di proprietà o altro titolo equipollente su superfici contigue, costituenti un unico lotto avente un'estensione non inferiore ai 5 Ha nelle aree suscettibili di nuove estrazioni o in quelle di riserva, ha titolo all'assegnazione in regime concessorio di una superficie estrattiva avente un'estensione non inferiore a quella autorizzata e coltivata nell'ambito dei comparti delle aree suscettibili di nuove estrazioni in cui è avviata la coltivazione o, subordinatamente nelle aree di riserva, nell'ambito dei comparti delimitati.

20. La procedura di delocalizzazione, in ragione degli effetti che produce, è regolamentata obbligatoriamente con l'accordo di programma ex art. 12 della L.R. n. 16/2004, anche al fine di prevedere, se del caso, l'occupazione e/o l'espropriazione delle nuove superfici estrattive interessate dalla delocalizzazione.

21. Accertata l'attuazione del programma di dismissione della cava interessata, la giunta regionale sancisce l'estinzione del sito estrattivo secondo le procedure della vigente normativa e delibera la conseguente cancellazione del sito dall'elenco costituente il catasto delle cave nella Regione Campania.